



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Luglio-Agosto 2009

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Maria Elena Puzzo

*In collaborazione con
Pasquale Saragò*

Roma, 8 settembre 2009

INDICE

<u>ATTI INTERPRETATIVI</u>	<u>3</u>
ADEMPIMENTI ORGANO DI REVISIONE	3
<u>PROVVEDIMENTI</u>	<u>7</u>
ANAGRAFE TRIBUTARIA	7

ATTI INTERPRETATIVI

ADEMPIMENTI ORGANO DI REVISIONE

Con Documento del 15 aprile 2009 la Commissione Revisione negli Enti pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili si è espressa in tema di adempimenti dell'organo di revisione legati alla predisposizione della certificazione del minor gettito ICI sull'abitazione principale.

Il Documento, partendo, infatti, da un inquadramento normativo dell'esenzione ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di definizione stessa di abitazione principale, focalizza la sua attenzione sulla certificazione del minor gettito del tributo. Ai fini del rimborso ai singoli Comuni della minore imposta derivante dall'applicazione della predetta esenzione era prevista, entro il 30 aprile 2009, la presentazione da parte degli stessi al Ministero dell'Interno della certificazione del mancato gettito accertato secondo modalità stabilite con Decreto. Quest'ultima doveva essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione. Nonostante la norma faccia espresso riferimento al 30 aprile 2009 le indicazioni per i revisori fornite dal CNDCEC sembrano essere, in ogni caso, di attualità attese le richieste per la riapertura dei termini della certificazione 2008 e per la certificazione degli anni successivi.

La certificazione del minore gettito ICI, finalizzata ad ottenere il trasferimento compensativo dello Stato, fa riferimento al mancato gettito accertato intendendo con tale espressione la perdita di gettito di tributo accertabile nella gestione del bilancio ai sensi dell'art. 179 del TUEL. Sul punto, con nota metodologica esplicativa al 6 febbraio 2009, il Ministero dell'Interno ha precisato che l'importo sui trasferimenti statali da assegnare a ciascun Comune per l'anno 2009, dipenderà dallo stanziamento dei fondi statali, dal gettito certificato, nonché dall'applicazione dei criteri di ripartizione.

Le verifiche dell'organo di revisione

Ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c) del TUEL, l'organo di revisione dell'ente locale dovrà esercitare vigilanza sulla gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, avvalendosi anche di tecniche di campionamento.

Le verifiche da espletare in sede di certificazione del minore gettito ICI devono necessariamente interessare anche il sistema di controllo interno ai fini di tale tributo, ossia

l'insieme delle procedure operative di rilevazione e controllo, nonché il sistema informativo, adottati dall'ente locale nella gestione del tributo. Ciò perché il grado di affidabilità e di adeguatezza del sistema di controllo interno condizionando direttamente la qualità dei dati prodotti incide sulle verifiche dell'organo di revisione sul minore gettito ICI da certificare. In tal senso, tanto più bassa è l'affidabilità, quanto più complessi e pervasivi dovranno essere i controlli dell'organo di revisione.

E' bene precisare che i controlli dell'organo di revisione possono essere limitati ai fabbricati potenzialmente interessati dalla certificazione, ossia quelli di categoria da A/2 ad A/7 e alle pertinenze.

Relativamente alle modalità di gestione del tributo l'organo di revisione dovrà verificare la forma prescelta dall'ente locale, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 52, co. 5, del d.lgs. 446/1997, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo possono essere, in tutto o in parte, gestite internamente dall'ente locale, oppure affidate a terzi nelle forme riepilogate in tabella.

AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO

- | |
|--|
| 1) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del d.lgs. 446/1997; |
| 2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; |
| 3) alle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; |
| 4) alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. |

Qualora l'ente abbia adottato la gestione esterna, l'organo di revisione dovrà fondare il suo giudizio sui dati e sulle informazioni acquisiti in via mediata, tramite il responsabile dell'ufficio tributi dell'ente locale, sulla base dei rapporti contrattuali tra comune e gestore del servizio.

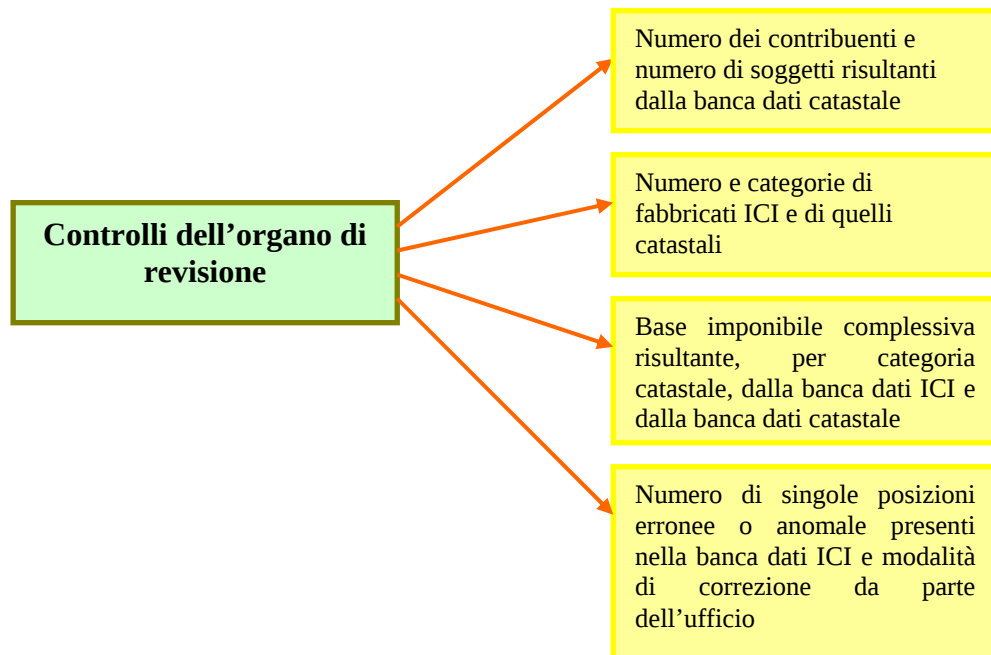
L'organo di revisione è tenuto, inoltre, a verificare le procedure operative applicate dall'ufficio. Tali procedure riguardano, essenzialmente, le attività riepilogate di seguito.

PROCEDURE OPERATIVE APPLICATE DALL'UFFICIO

Trattamento dei versamenti ICI	L'Ufficio dovrà: - provvedere ad acquisire i dati relativi ai versamenti dei contribuenti ed alimentare il sistema informativo; - attivare tutte le necessarie procedure per i casi di errata attribuzione dei versamenti da parte dei soggetti di riscossione esterni, nonché per la ricerca di versamenti non pervenuti, mancanti o non competenti.
Aggiornamento, liquidazione e accertamento	L'ufficio è obbligato a inserire, nell'apposita banca dati dell'ICI, le denunce ICI e le dichiarazioni di successione, in tempo utile per effettuare tempestivamente le operazioni di accertamento del tributo, con emissione degli atti di recupero delle somme dovute. L'Ufficio è tenuto, inoltre, a: a) aggiornare e correggere periodicamente gli archivi catastali presenti nella banca dati, richiedendone copia all'Agenzia del Territorio; b) aggiornare e apportare le opportune modifiche alle altre informazioni presenti nella banca dati; c) verificare la congruità dei dati dichiarati con i versamenti effettuati, con le risultanze catastali, con l'Anagrafe tributaria e con i dati reperibili negli archivi comunali; d) conservare le posizioni dei singoli contribuenti con strumenti informatici, registrando per ciascun debitore e distintamente per tipologia di entrata e per ogni atto di recupero di tributo o di altra entrata da essa elaborato, la data e l'importo di ogni versamento; e) comunicare all'Agenzia del Territorio gli immobili non dichiarati in catasto o le situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali (art. 1, co. 336, l. 311/2004).
Riscossione coattiva e rimborsi	L'ufficio dovrà effettuare la riscossione coattiva nei termini di legge, seguendo le norme dei regolamenti comunali. L'ente locale dovrà, inoltre, protocollare le richieste di rimborso e provvedere nei termini previsti dai regolamenti comunali.
Contenzioso	L'Ufficio dovrà essere strutturato in maniera tale da assicurare un'organizzazione adeguata dell'attività contenziosa e precontenziosa al fine di evitare: - ricorso all'autotutela non motivato; - utilizzo delle procedure di accertamento con adesione e simili in assenza di presupposti; - inadeguata difesa dell'ente locale in caso di ricorso del contribuente in commissione tributaria.

Con riferimento all'attendibilità della banca dati ICI l'attività dell'organo di revisione dovrebbe riguardare la verifica delle risultanze sintetiche (dati statistici) della banca dati stessa con quelle catastali, al fine di identificare possibili incongruenze.

ATTENDIBILITA' DELLA BANCA DATI ICI



E' bene tenere presente che le differenze tra banca dati ICI e dati catastali spesso sono inevitabili a causa di informazioni non del tutto collimanti. Le divergenze vanno, tuttavia, indagate e se possibile, sulla base dei dati sintetici, occorrerebbe segnalare correzioni da intraprendere.

I controlli che l'organo di revisione dovrà effettuare, risultano funzionali alla formulazione di un giudizio di veridicità, esattezza e completezza dei dati indicati nella dichiarazione della perdita di gettito ICI dell'ente locale.

A tal fine, risulta opportuno che l'organo di revisione concordi anticipatamente con il settore tributi la metodologia per determinare il minor gettito da certificare.

In ogni caso, la procedura seguita dall'ufficio nella quantificazione del minore gettito dovrà essere oggetto di controllo da parte dell'organo di revisione affinché sia accertata la sua correttezza.

Sulla scorta delle verifiche precedenti, l'organo di revisione dovrà definire criteri di controllo campionario di singole posizioni e la numerosità del campione. I criteri possono fare riferimento, ad esempio, alle seguenti suddivisioni di fabbricati e soggetti:

- suddivisione dei fabbricati per zone censuarie;

- suddivisione dei fabbricati per categorie catastali;
- posizioni variate per le quali non sono state presentate denunce ICI;
- contitolari di fabbricati adibiti ad abitazione principale, residenti in altro fabbricato;
- fabbricati assimilati all'abitazione principale e relativi possessori;
- pertinenze dell'abitazione principale (categoria catastale diversa dalla A).

Relativamente al metodo di campionamento, l'organo di revisione può fare riferimento ai principi di comportamento del Collegio Sindacale.

Se i risultati delle verifiche effettuate relativamente alle procedure, all'attendibilità della banca dati e alla minore imposta da certificare sono ritenuti soddisfacenti dall'organo di revisione, lo stesso rilascia un parere favorevole sulla veridicità, esattezza e completezza dei dati e procede alla sottoscrizione della certificazione a norma dell'art. 2, co. 6, del d.l. 154/2008. Qualora, al contrario, l'esito non sia ritenuto soddisfacente, l'organo di revisione dovrà suggerire le opportune azioni correttive all'ente locale e richiedere una nuova quantificazione, che sarà a sua volta verificata in base a quanto sopra esposto.

PROVVEDIMENTI

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il Garante della Privacy con un Provvedimento del 23 luglio 2009 si è espresso in tema di anagrafe tributaria prorogando al 30 ottobre 2009 il termine per la disattivazione del servizio Siatel in mancanza di revisione delle utenze abilitate all'accesso.

L'atto si è reso necessario a seguito dell'emanazione di due note dell'Agenzia delle entrate, del 16 e del 17 luglio 2009, con le quali si è rappresentato all'Autorità di aver richiesto agli enti che attualmente accedono all'anagrafe tributaria attraverso l'applicazione Siatel, di rivedere tutte le utenze attive di amministratori ed operatori e di ricondurle entro le soglie numeriche indicate dalla stessa Agenzia, e di controllare, altresì, l'attualità di ciascuna utenza anche in relazione alle finalità per cui è stata attribuita, inibendo gli accessi non consentiti.

Secondo i dati forniti dall'Agenzia, se per 8922 enti non si profilano problemi, avendo gli stessi ottemperato alla richiesta portando, a conclusione la procedura di adeguamento alle soglie prefissate, per circa 412 enti, non essendo pervenuto riscontro, sarebbe dovuta scattare

(come stabilito nel provvedimento del Garante del 26 marzo 2009) entro il 31 luglio scorso la disattivazione di tutte le utenze diverse da quelle di amministratore locale.

I problemi si pongono in considerazione del fatto che circa 332 enti dei 412 utilizzano l'applicativo Siatel, attraverso gli uffici demografici, anche per l'attività di aggiornamento e allineamento anagrafico dell'anagrafe tributaria e di rilascio del codice fiscale. Una eventuale disattivazione delle utenze, a giudizio dell'Agenzia, darebbe luogo "a gravi problematiche con ricadute sull'attività di aggiornamento ed allineamento delle banche dati comunali e dell'anagrafe tributaria" senza contare le ripercussioni nei confronti dei cittadini ai quali non potrebbe essere attribuito e rilasciato il codice fiscale (ad esempio, nel caso delle registrazioni delle nascite).

A fronte di ciò l'Agenzia delle entrate ha espressamente chiesto, per i 332 comuni interessati, di poter derogare fino al 30 ottobre 2009 all'obbligo, posto in capo alla stessa Agenzia, di disattivare tutte le utenze diverse da quelle di amministratore locale, lasciando attive anche le utenze riferite alle attività degli uffici demografici dei Comuni indicati.

A ciò va anche aggiunto che, in considerazione del grave evento sismico che ha colpito la Regione Abruzzo, l'attività di revisione delle utenze non ha interessato gli enti ubicati in tale territorio, ai quali non è stata inviata ancora alcuna richiesta di adeguamento. Anche per la totalità di tali enti, a prescindere da quelli già interessati da un provvedimento di sospensione dell'Autorità del 28 maggio 2009, l'Agenzia ha indicato la data del 30 ottobre 2009 quale possibile termine idoneo a consentire il completamento dell'attività di revisione delle utenze.

Il Garante della *Privacy*, preso atto delle richieste formulate dall'Agenzia ha disposto secondo le indicazioni riepilogate in tabella.

PROROGHE DISPOSTE PER REGOLARIZZARE I COLLEGAMENTI

Proroga consentita	Contenuto
Al 30 ottobre 2009	Disattivazione delle utenze dell'applicativo Siatel riferite all'attività svolta dagli uffici anagrafe dei 332 comuni, individuati nell'allegato 1 alla nota del 16 luglio dell'Agenzia;
Al 30 ottobre 2009	Termine entro il quale gli enti insistenti sul territorio della Regione Abruzzo (non rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento del Garante del 28 maggio 2009) devono fornire all'Agenzia delle entrate il riscontro circa l'avvenuta attività di revisione delle utenze relative all'applicativo Siatel ai sensi del provvedimento del Garante del 26 marzo 2009; entro il 30 novembre 2009, l'Agenzia deve disattivare tutte le utenze Siatel di tali enti diverse da quelle in uso agli amministratori locali;
Al 15 settembre 2009	Termine entro il quale l'Agenzia deve informare gli enti destinatari delle prescrizioni di cui precedenti punti, anche in via telematica e attraverso gli amministratori locali degli stessi, indicando i canali e le modalità da utilizzare per l'invio del predetto riscontro delle verifiche effettuate;